

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

**L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, di seguito anche "Agenzia" o "ADM", con sede legale in Roma, Piazza Mastai, n. 12, codice fiscale 97210890584, rappresentata dal Direttore Generale *pro-tempore*, cons. Roberto Alesse, domiciliato per la carica presso la suddetta sede,

d'intesa con

**L'Università degli studi Roma Tre**, di seguito anche "Roma Tre" o "Università", con sede legale in Roma, Via Ostiense, n. 133, codice fiscale 04400441004, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*, prof. Massimiliano Fiorucci, domiciliato per la carica presso la suddetta sede,

nel seguito denominate, congiuntamente, anche solo le "Parti" e, singolarmente, anche la "Parte",

### VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" la quale, all'articolo 15, comma 1, stabilisce che: "... le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e, al comma 2- bis, prevede che "A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi ....."
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, che all'articolo 57 (Istituzione delle agenzie fiscali) istituisce, tra le altre, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, in particolare, l'articolo 63 (Agenzia delle dogane), l'articolo 66 (Statuti), l'articolo 67 (Organi) e l'articolo 68 (Funzioni);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" il quale, all'articolo 7, comma 4 stabilisce che "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'Accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- il decreto del Presidente della Repubblica italiana del 13 gennaio 2023, con cui il cons.

Roberto Alesse è stato nominato, per la durata di tre anni, Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 433 del 12 luglio 2021;
- il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 469 del 5 giugno 2023, come modificato dalla delibera n. 495 del 31 maggio 2024;
- lo Statuto dell’Università degli Studi Roma Tre, ai sensi del quale l’Ateneo, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, stabilisce rapporti, a livello locale, nazionale e internazionale, con enti, istituzioni culturali e strutture produttive sia pubblici che privati;
- considerato altresì che, per il perseguimento delle finalità istituzionali, l’Università è legittimata a instaurare rapporti con Enti pubblici e privati mediante partecipazioni, contratti, convenzioni, consulenze e ulteriori strumenti di collaborazione.

### **PREMESSO CHE**

- Roma Tre è una Università statale, istituita con D.M. 29/10/1991, che ai sensi delle leggi n. 168/1989 e 240/2010 è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- l’Università è un’istituzione pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che ha per fine primario l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, la promozione e l’organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti attraverso la continua innovazione della didattica anche mediante modalità di sperimentazione di nuovi modelli o metodologie d’insegnamento;
- l’Università, tramite l’impegno nell’ambito della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, persegue altresì l’obiettivo di contribuire ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo;
- l’Università è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e scientifici necessari per promuovere e diffondere conoscenze relative alla ricerca e all’innovazione;
- l’Università considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività internazionale;
- l’Università, visto il decreto del Presidenza della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980, articoli 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l’utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche;
- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, la cui attività è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme dello statuto e dalle norme emanate nell’esercizio della propria autonomia;

- l'Agencia favorisce la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali. Contribuisce alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria. L'Agencia esercita il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell'Erario attraverso la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso il contrasto agli illeciti e gestendo il mercato attraverso concessioni e atti regolamentari. Concorre alla sicurezza e alla tutela dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente;
- l'Agencia assicura, nelle materie di competenza, il supporto alle attività del Ministero dell'economia e delle finanze e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri Enti o organi che esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale. Inoltre, l'Agencia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle Istituzioni dell'Unione Europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
- l'Agencia e l'Università degli studi Roma Tre sono Pubbliche Amministrazioni che intendono addivenire alla conclusione di un Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune, come disciplinate nell'oggetto del presente Accordo;
- l'Agencia, in coerenza con le funzioni di definizione e governo delle linee evolutive dei sistemi di *information and communication technology* e dei relativi standard tecnologici e di sicurezza, intende promuovere, nell'ambito della collaborazione istituzionale, attività congiunte in materia di sicurezza informatica e resilienza digitale; tali attività sono sviluppate attraverso la collaborazione tra la Direzione centrale Organizzazione e Trasformazione digitale dell'Agencia e le competenti strutture accademiche, Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università al fine di integrare, in modo coordinato, i profili organizzativi, giuridici e tecnico-ingegneristici connessi alla prevenzione, gestione e mitigazione dei rischi cibernetici.

**TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO,  
LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO**

di regolare, coordinare e sviluppare attività di collaborazione istituzionale secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono.

**Articolo 1  
(Oggetto e finalità)**

1. Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

2. Con il presente Accordo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a realizzare le seguenti attività:

- a) contribuire alla conduzione di studi e ricerche sui temi dell'innovazione tecnologica con riguardo ai campi di rispettiva competenza, favorendo la cooperazione finalizzata allo sviluppo di progetti, soluzioni tecnologiche e servizi innovativi per cittadini, professionisti e imprese;
- b) adottare iniziative volte a migliorare e completare la formazione accademica e professionale sia degli studenti dell'Università sia dei dipendenti dell'Agenzia, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche;
- c) condurre in *partnership* attività di ricerca per l'innovazione tecnologica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale anche per mezzo dello scambio informativo di dati e informazioni nel pieno rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali;
- d) favorire lo svolgimento di attività didattiche curriculari e integrative e attività di ricerca che possano prevedere l'uso di attrezzature, risorse, strutture e servizi delle due Parti;
- e) definire iniziative finalizzate alla partecipazione a bandi europei di finanziamento per progetti inerenti ai temi dell'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale;
- f) sviluppare e realizzare, in collaborazione tra la Direzione centrale Organizzazione e Trasformazione digitale dell'Agenzia, il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche, iniziative e attività di studio, analisi e ricerca applicata in materia di *cybersecurity*, con particolare riguardo alla *governance* della sicurezza, alla gestione del rischio, alla protezione dei sistemi e delle informazioni e ai profili giuridici connessi.

3. L'Agenzia e l'Università, ciascuno per la propria parte di competenza, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti del comma 2.

## **Articolo 2**

### **(Impegni delle Parti)**

1. Le Parti metteranno a disposizione, con modalità da concordarsi con i referenti individuati all'articolo 3, le risorse, le professionalità e le competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, in particolare:

- contribuire all'attività didattica dell'Università, mettendo a disposizione le competenze, conoscenze e abilità dell'Agenzia, favorendo attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti;

- co-progettare percorsi formativi specialistici, basati sulle più moderne tecnologie dell'*information technology* e della *cybersecurity* sulle rispettive tematiche di competenza;
- co-progettare attività di analisi e ricerca sulle tematiche della innovazione tecnologica del Paese anche in riferimento all'impatto dei progetti di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle più moderne tecnologie dell'*information technology* e della *cybersecurity*;
- assicurare per lo sviluppo di ricerche scientifiche, universitarie e di interesse per l'Agenzia lo scambio di dati tecnici e informazioni nel rispetto di tutte le norme sul trattamento dei dati personali;
- organizzare eventi divulgativi e convegni formativi e informativi sulle materie delle tecnologie dell'informazione presso le rispettive strutture, assicurando una partecipazione attiva delle Parti.

2. Entrambe le Parti si impegnano a condividere i risultati delle iniziative condotte congiuntamente, anche al fine della loro divulgazione.

3. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina le attività istituzionali dell'Agenzia e dell'Università.

4. Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, entrambe le Parti si impegnano, secondo le modalità previste dai propri ordinamenti, nonché da atti organizzativi e contabili, a rendere disponibili proprie attrezzature, risorse, strutture e servizi, utili allo svolgimento delle attività congiunte.

5. Per l'applicazione di quanto previsto al comma 4, tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti, le modalità tecniche e i limiti giuridici delle relative disponibilità sono stabilite dalle singole Amministrazioni per il tramite dei Referenti di cui all'articolo 3.

6. Le singole iniziative da svolgersi in collaborazione tra le Parti per il perseguimento degli obiettivi sopraindicati, potranno essere realizzate previa stipula di appositi accordi attuativi, approvati di volta in volta dalle Parti, secondo i rispettivi statuti, regolamenti e atti di organizzazione interna. Tali accordi, corredati di eventuali documenti di natura tecnica, disciplineranno gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione delle singole iniziative, nonché gli impegni e gli oneri reciproci e quant'altro necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, precisando la ripartizione di attività e adempimenti tra le Parti.

7. Per l'Università gli accordi attuativi di cui al comma precedente potranno essere stipulati, anche singolarmente, dai due Dipartimenti sopraindicati, dotati di autonomia organizzativa, gestionale e negoziale.

8. Per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli accordi attuativi di cui al comma 6 saranno stipulati dalla Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale dell'Agenzia, quale Struttura di livello dirigenziale generale, secondo le funzioni e le attribuzioni previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **Articolo 3**

#### **(Gestione della collaborazione)**

1. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto nel presente Accordo, le Parti concordano di nominare quali Referenti:

- l'Ing. Stefano Saracchi, Direttore della Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
- il Prof. Antonio Carratta e il Prof. Stefano Carrese, rispettivamente Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università degli studi Roma Tre.

2. Ai Referenti sono assegnate le seguenti funzioni:

- favorire e verificare l'attuazione dell'Accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- definire i temi programmatici/progettuali sui quali concentrare la collaborazione;
- supervisionare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo;
- individuare attività da realizzare congiuntamente nel rispetto della normativa vigente e previa verifica di fattibilità, ciascuna per propria parte e secondo il proprio ordinamento interno;
- proporre iniziative comuni per la divulgazione e pubblicazione delle attività realizzate, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica di fattibilità, ciascuna per propria parte e secondo il proprio ordinamento interno.

3. I Referenti svolgono le attività di cui al presente Accordo a titolo gratuito e nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

### **Articolo 4**

#### **(Spese e oneri)**

1. Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario tra le Parti e le attività comunque espletate saranno considerate svolte per fini istituzionali e di reciproco interesse. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi Roma Tre, giusta autorizzazione prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 24.02.1999.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 Tariffa Parte Seconda annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

3. Le eventuali spese sostenute in occasione di riunioni e altri eventi o altri eventuali oneri

economici sostenuti per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo restano a totale carico delle Parti, ciascuna per quanto di propria competenza.

4. In ogni caso, lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Articolo 5**

### **(Durata dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo ha una durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di perfezionamento dell'Accordo medesimo che si avrà a seguito della firma delle Parti.
2. Il presente Accordo può essere rinnovato agli stessi patti e condizioni per ulteriori 36 (trentasei) mesi, sulla base di una relazione sulle attività svolte e su quelle che si prevede di realizzare per il futuro periodo di durata e altresì di un accordo scritto e approvato dagli organi competenti delle Parti. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

## **Articolo 6**

### **(Recesso e risoluzione)**

1. È facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo, previa comunicazione formale a mezzo PEC all'altra Parte con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto che si avvale della facoltà di recesso assicura che lo stesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte.
3. Ciascuna delle Parti può proporre all'altra la risoluzione anticipata con comunicazione formale da trasmettere con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
4. In ogni caso le attività in corso dovranno essere portate a compimento nei termini concordati.

## **Articolo 7**

### **(Limiti di responsabilità)**

1. Le Parti non sono ritenute responsabili per qualunque pregiudizio, danno e onere di qualsiasi natura derivante da un utilizzo non corretto o improprio da parte di terzi degli strumenti messi a disposizione delle Parti (sale riunioni, aule, *hardware*, *software*), nonché dei servizi, ovvero derivanti da violazione della normativa vigente.
2. Ciascuna Parte rimane ad ogni modo responsabile per qualunque pregiudizio, danno e onere di qualsiasi natura imputabile ai propri dipendenti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e derivante da un utilizzo non corretto o improprio degli strumenti messi a disposizione delle Parti (sale riunioni, aule, *hardware*, *software*), ovvero derivanti da violazione della normativa vigente da parte di terzi.

## **Articolo 8**

### **(Modifiche all'Accordo)**

1. L'Accordo potrà essere integrato e modificato di comune intesa tra le Parti anche prima della naturale scadenza, al fine di tener conto di aspetti nuovi che possano emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
2. Qualsiasi eventuale modifica e integrazione dovrà essere concordata tra le Parti e resa operativa mediante scambio di lettere formali o mediante la stipula di un atto aggiuntivo che, previa approvazione dei rispettivi organi competenti, entrerà in vigore dopo la reciproca sottoscrizione.

### **Articolo 9**

#### **(Pubblicità)**

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lett. d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali delle Parti.
2. I risultati delle attività oggetto della collaborazione hanno carattere riservato e possono essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte esclusivamente previo assenso dei Referenti dell'altra Parte, facendo esplicito richiamo al presente Accordo.

### **Articolo 10**

#### **(Codice etico)**

1. Ciascuna Parte si impegna a rispettare le norme contenute nei propri Codici etici e/o di comportamento i quali, seppur non allegati al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. In caso di violazione delle norme contenute nei predetti Codici, ciascuna Parte sarà libera di valutare la risoluzione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile.

### **Articolo 11**

#### **Tutela dell'immagine e utilizzo di loghi e altri segni distintivi**

1. Le Parti si impegnano a tutelare l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
2. Il presente Accordo non implica e non autorizza, in favore di alcuna delle Parti, alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva, salvo espressa e preventiva autorizzazione dell'altra Parte secondo la normativa vigente, i regolamenti e le circolari applicabili.
3. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo. A tal fine, concordano che i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative realizzate in collaborazione.

## **Articolo 12**

### **(Sicurezza)**

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale o dei propri studenti che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo e alle eventuali Convenzioni operative, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii..

## **Articolo 13**

### **(Protezione dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali.

## **Articolo 14**

### **(Riservatezza)**

1. Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, e identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Le Parti saranno ritenute responsabili in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo, soltanto in caso di dolo o colpa grave.

## **Articolo 15**

### **(Disposizioni di rinvio)**

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme del Codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie in oggetto.

## **Articolo 16**

### **(Foro competente)**

2. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Accordo. In mancanza di composizione amichevole è competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto,

data dell'ultima firma digitale

**Per**  
**L'AGENZIA DOGANE E MONOPOLI**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Cons. Roberto Alesse**

**Per**  
**L'UNIVERSITÀ degli STUDI ROMA TRE**  
**IL MAGNIFICO RETTORE**  
**Prof. Massimiliano Fiorucci**